C12408 - UNIONE AMIATINA/DUE RAMI DI AZIENDA DI UNICOOP TIRRENO
Provvedimento n. 29861

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società Unione Amiatina Soc. Coop., pervenuta in data 4 ottobre 2021;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Unione Amiatina Soc. Coop. (di seguito Unione Amiatina) è una cooperativa aderente al sistema Coopitalia, attiva nel settore della GDO con le insegne "Coop". Essa gestisce una rete di 24 punti vendita, tutti di dimensione medio-piccola (inferiore ai 1000 mq), attivi nelle regioni Toscana e Lazio. Il fatturato della cooperativa, nel 2020, è stato pari a circa 75 milioni di euro.

2. I due punti vendita oggetto di acquisizione sono *superette* (punti vendita di superficie compresa tra i 100 e i 399 mq), rispettivamente localizzate nelle provincie di Siena e Grosseto ed entrambe gestite con insegna "Coop". I due punti vendita sono attualmente di proprietà di Unicoop Tirreno Soc. Coop., che rappresenta una delle 9 grandi cooperative aderenti al Consorzio Coop Italia S.c. a r.l. e che opera nel settore della GDO, anch'essa nelle regioni Toscana e Lazio, prevalentemente con superfici di vendita grandi e medio-grandi. Il fatturato complessivo dei due punti vendita interessati dall'operazione, nel 2020, è stato pari a circa 5 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'Operazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di Unione Amiatina, dei due punti vendita descritti, che sono attualmente parte della rete di Unicoop Tirreno soc. coop..
4. L'obiettivo economico e strategico dell'Operazione è quello di ottimizzare la gestione dei punti vendita oggetto di acquisizione in quanto, nonostante l'acquirente e la cedente operino entrambe nell'ambito del sistema Coop, Unione Amiatina è specificamente vocata alla gestione di strutture di vendita piccole e medie, mentre Unicoop Tirreno a quelle medio-grandi e grandi.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa. Essa, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 (come modificato dall'articolo 1, comma 177, della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), poiché non risultano superate le soglie previste per l'obbligo di comunicazione preventiva. In particolare, il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato inferiore a 511 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da una delle imprese interessate è stato inferiore a 31 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli